



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF107

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	DIVIDENDI DELIBERATI ANTE 2018 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	RM 56/2019 – ART. 1 C .DA 999 A 1006 L. 205/2017 - DRE PIEMONTE RISPOSTA 901-498/2018
CIRCOLARE DEL	11/06/2019

Sintesi: recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito (confermando la precedente DRE Piemonte) che, per i dividendi percepiti da soci non imprenditori in relazione a partecipazioni qualificate:

- anche per quelli deliberati nel 2017 (e non necessariamente dal 2018 in poi)
- trova applicazione il regime transitorio (ove pagati dal 2018 in poi) previsto dalla Legge di Bilancio 2018, in base al quale continua ad applicarsi il regime previgente.

Ciò significa che tali dividendi:

- concorrono al reddito complessivo del socio in misura variabile a seconda del periodo di maturazione
- senza che trovi applicazione "anticipata" la ritenuta d'imposta del 26%.

Come noto, la legge di Bilancio 2018 (art. 1 c . 999-1006 L. 205/2017) ha **equiparato, dal 2018**, la tassazione dei **dividendi da partecipazioni qualificate** a quelli relativi a **partecipazioni non qualificate**, introducendo, tuttavia, un regime transitorio che ammette ancora al regime previgente.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente a detto regime transitorio, in risposta ad un interpello che proponeva il caso di una Srl che:

- ⇒ ha **deliberato nel 2016 la distribuzione** dell'utile prodotto nell'anno 2010
- ⇒ **l'erogazione** del dividendo ai soci – persone fisiche non imprenditore - **è prevista entro il 2018**.

LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La legge di bilancio 2018 (c .da 999 a 1006, L. 205/2017) ha disposto:

- l'equiparazione tra **partecipazioni qualificate e non qualificate**
- con assoggettamento a **ritenuta d'imposta del 26% da parte della società** (o impresa associante) degli **utili in qualunque forma corrisposti** a persone fisiche (al di fuori dell'ambito di impresa) residenti in relazione:
 - ✓ a **partecipazioni qualificate e non qualificate** (e titoli/strumenti assimilati, ex art. 44 c. 2 lett. a) Tuir)
 - ✓ a **contratti di associazione in partecipazione/cointeressenza** con apporto di capitale/misto (dunque, diversi dall'apporto di lavoro, ex art. 109 c. 9 lett. b) Tuir)

Le modifiche si applicano:

- **in generale**: ai dividendi percepiti a partire dal 1/01/2018
- **in deroga**: è previsto un regime transitorio in base al quale vecchia disciplina continua a trovare applicazione per gli **utili derivanti da partecipazioni qualificate**
 - **prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017**
 - la cui **distribuzione** sia **deliberata "dal 1/01/2018 ed entro il 31/12/2022"**.



N.B.: la norma pareva escludere i dividendi la cui distribuzione era deliberata entro il 31/12/2017 (obbligandoli, in tal modo, alla ritenuta secca), discriminandoli rispetto a quelli deliberati successivamente (ancorché riferiti alla distribuzione di un medesimo utile); l'Agenzia è tuttavia stata di parere diverso.

Esempio1

Dividendi prodotti nel 2016 la cui distribuzione è stata deliberata nel 2018: trova applicazione il regime transitorio.

Ove si tratti di **partecipazioni qualificate** i dividendi:

- ✓ concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio non imprenditore
- ✓ da assoggettare ad IRPEF in misura parziale differenziata in ragione dell'esercizio in cui si sono formati tali utili.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

CASO DUBBIO

Utili (di partecipazioni qualificate) prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017 (ad esempio, utili 2016) con delibera di distribuzione ante 1/01/2018: quale tassazione di applica se sono pagati ai soci dal 2018?

La norma prevede che per applicare il regime transitorio è necessario che siano rispettati due requisiti:

- **produzione dell'utile ante 2018** – in riferimento all'esempio 2 il requisito è rispettato
- **e delibera adottata post 2018** (dunque, anche il pagamento post 2018) - in riferimento all'esempio 2 il requisito **NON** è rispettato

Facendo riferimento al dato letterale della norma, si arriverebbe alla conclusione che nel caso proposto:

- ⇒ trovi applicazione la nuova (e più onerosa, in generale) disciplina con l'applicazione della ritenuta secca del 26%, in luogo del concorso "parziale" al reddito del socio
- ⇒ con il contorto effetto di prevedere:
 - ✓ per le **delibere di utili prodotti ante 2018 e adottate ante 2018 (fino al 31/12/2017)**: nuova disciplina - applicazione della ritenuta secca del 26%,
 - ✓ per le **delibere di utili prodotti ante 2018 e adottate ante 2018**: regime transitorio

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – DIVIDENDI DI PERSONE FISICHE "PRIVATE"			
Utile dell'esercizio prodotto	Anno della delibera di distribuzione	Anno distribuzione	Regime
Fino al 2017	Fino al 31/12/2017	2017	Vecchia disciplina
		2018	(?)
	Dal 1/01/2018 e fino al 31/12/2022	A partire dal 2018	Regime transitorio
A partire dal 2018	Dal 01/01/2023 in poi	Dal 2023	Nuova disciplina

Una simile impostazione è stata criticata:

- dalla FNC (doc. 14/09/2018) sostenendo che tale interpretazione avrebbe prodotto il paradossale effetto:
 - ✓ di applicare la nuova disciplina per le delibere di utili prodotti ante 2018 e adottate ante 2018
 - ✓ per poi ritornare ad applicare la vecchia disciplina per le delibere post 2018 riferite a utili ante 2018
- da Assonime (Circ. 11/2018), la quale aveva ritenuto, per ragioni di equità, che anche per le delibere di utili prodotti ante 2018 e adottate ante 2018 trovasse applicazione il regime transitorio.

Quest'ultima soluzione era stata, infine, avallata dalla DRE Piemonte, **nella risposta 901-498/2018**.

LA POSIZIONE DELL'AGENZIA

Con la **Risoluzione 56/E**, del 6/06/2019, l'Agenzia delle Entrate ha, infine, ritenuto che:

- ➔ ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022"
- ➔ un'interpretazione logico-sistematica della disposizione il regime transitorio deve portare alla sua applicazione anche per **gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31/12/2017**.



RM 56/2019: "Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, **che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponente in ragione del periodo di formazione degli utili**".

Esempio2

In riferimento al caso dubbio riportato in precedenza:

- troverà **applicazione il regime transitorio**
- dunque i dividendi concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale differenziata in ragione dell'esercizio in cui si sono formati tali utili.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

Da un punto di vista operativo: al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio si rende necessario che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:

- ✓ fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007
- ✓ nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016
- ✓ nel periodo compreso dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017
- ✓ successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017

dandone separata evidenza nel **"Prospetto del capitale e delle riserve"** del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali.



Nota: nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo (cioè dal mod. Redditi SC 2020) verrà inserito un nuovo rigo destinato ad accogliere le distribuzioni degli utili 2018, assoggettate alla ritenuta secca (a fronte della riduzione di tali riserve l'Agenzia effettuerà il riscontro del versamento di tale ritenuta, incrociando i dati con quella del 770 presentato dalla società)

Il mod. CUPE relativo alla certificazione degli utili/proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, la società dovrà fornire separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – DIVIDENDI DI PERSONE FISICHE “PRIVATE”			
Utile dell'esercizio prodotto	Anno della delibera di distribuzione	Anno distribuzione	Regime
Fino al 2017	Fino al 31/12/2022	A partire dal 2018	Regime transitorio
A partire dal 2018	Dal 01/01/2023 in poi	Dal 2023	Nuova disciplina

TIPOLOGIA DI PROVENTI - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	TUIR	% DI TASSAZIONE - UTILI PRODOTTI:			
		fino al 31/12/2007	dal 1/01/2008 al 31/12/2016	dal 1/01/2017 al 31/12/2017	dal 1/01/2018
Utili e proventi da partecipazione qualificata in soggetti Ires	art. 47	Irpef sul 40,00% dell’utile	Irpef sul 49,72% dell’utile	Irpef sul 58,14% dell’utile	ritenuta d’imposta del 26% sul 100% dell’utile
Proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari	art. 44 c. 2 lett. a)				
Contratti di associazione in partecipazione di capitale o misto	art. 109 c. 9 lett. b)				
PRESUNZIONE PRIORITAIRO UTILIZZO (Ordine di utilizzo)	DM 26/05/2017	1°	2°	3°	
OBBLIGO DI MOD. REDDITI		SI			NO